

N. R.G. 879/2026



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Primavera Presidente

dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere

dott. Nicola Mario Condemi Consigliere relatore

riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto
attraverso l'applicativo MS Teams;

ha emesso nella causa n. r.g. **879/2026**, pendente

tra

UNO PIU' UNO S.R.L.

RECLAMANTE

contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI UNO PIU' UNO S.R.L.**

RECLAMATE

con l'intervento del

P.G. sede

INTERVENUTO

la seguente

ORDINANZA

Esaminati gli atti;

letta l'istanza di sospensione della liquidazione ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.;

ritenuto che, alla sommaria valutazione della presente fase di giudizio, non
sussistano gli estremi di *fumus* necessari al suo accoglimento;

ritenuto, in particolare, che:



- a) non risulti minimamente dimostrato il disservizio del sistema di comunicazione digitale, il cui mantenimento in stato di efficienza, peraltro, sembrerebbe essere onere dell'impresa assicurare;
- b) la nullità della procura alle liti in primo grado, apparentemente estesa anche alla fase di gravame, non sia stata dedotta come motivo di reclamo, ma solo negli scritti defensionali successivi;
- c) il diritto di credito vantato da Ader appaia allo stato comprovato dalla pacifica richiesta di rateizzazione, che sembra implicare il riconoscimento del debito, e dalla pacifica mancata impugnazione di cartelle e avvisi di accertamento esecutivi, così rendendo il credito apparentemente irretrattabile.

ritenuto, altresì, necessario che la Curatela invii a questo Ufficio la depositata relazione *ex art. 130 c.c.i.i.*, nella parte non secretata, lo stato passivo e riferisca comunque ogni elemento utile in ordine all'insolvenza societaria.

P.Q.M.

- 1. Rigetta** l'istanza di sospensione della liquidazione;
- 2. rinvia** il procedimento all'udienza dell'11 dicembre 2026, sostituita ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c., con il deposito di note scritte da effettuare entro la medesima data;
- 3. dispone** che la Curatela, almeno 30 giorni prima dell'udienza di cui sopra, faccia pervenire, a indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato dalla Cancelleria, la depositata relazione *ex art. 130 c.c.i.i.*, nella parte non secretata, lo stato passivo e nota con cui riferisce ogni elemento utile in ordine all'insolvenza societaria.

Si comunichi.

Firenze, 22 luglio 2026

Il Presidente
dott. Anna Primavera

